

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5730

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZUCA

Istituzione dell'Osservatorio dei musei scientifici italiani

Presentata il 17 marzo 2005

ONOREVOLI COLLEGHI! — In Italia esistono poco meno di 1.000 musei scientifici, allocati nelle città, nelle sedi universitarie, nelle sedi degli enti locali e in ulteriori ambiti.

È un patrimonio che va valorizzato, anche per la consistenza dei contenuti di molti di questi musei. A tal fine la presente proposta di legge istituisce l'Osservatorio dei musei scientifici italiani, per conseguire la piena valorizzazione delle risorse museali disponibili, per estenderne il numero e aumentarne la consistenza culturale. Ma soprattutto a beneficio di un pubblico che deve essere implementato, sia in Italia che all'estero.

L'Osservatorio ha tra le sue principali finalità quella di incrementare l'attenzione dei giovani verso la ricerca e la scienza, al

fine di orientarne in tale senso gli studi, con ciò cercando di sostenere il profondo cambiamento rispetto a quanto oggi avviene fra i nostri studenti, sempre meno interessati agli studi scientifici. I compiti dell'Osservatorio prevedono la ricognizione e la successiva catalogazione dei musei scientifici esistenti; la raccolta dei profili dei musei; la pubblicazione del conseguente catalogo e la sua trasmissione a entrambi i rami del Parlamento nazionale e al Parlamento europeo nonché alle scuole di ogni ordine e grado; la raccolta dei programmi e delle relazioni di attività dei musei stessi, nonché l'annotazione di tutti i dati concernenti i musei scientifici e, infine, la pianificazione della formazione delle risorse umane da destinare alla informazione e alla divulgazione connesse con la gestione dei musei (articolo 3).

L'Osservatorio è dotato di un consiglio scientifico (articolo 4) cui sono demandate una serie di funzioni.

Esso elabora progetti scientifici speciali (articolo 5) la cui prima attuazione è

disciplinata dall'articolo 6. L'articolo 7 tratta del rendiconto delle risorse finanziarie, mentre l'articolo 8 prevede una conferenza di servizi annuale che coinvolge l'amministrazione dei musei.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Osservatorio dei musei scientifici italiani).

1. Sotto la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio dei musei scientifici italiani con lo scopo di coordinarne le attività e le funzioni per ottenere la piena valorizzazione delle risorse museali disponibili, a beneficio del pubblico, sia nazionale che estero, e di estenderne il numero e la consistenza culturale.

ART. 2.

(Presidenza dell'osservatorio).

1. La presidenza onoraria dell'Osservatorio è affidata a un senatore a vita, nominato dal Presidente della Repubblica.

2. La presidenza effettiva è attribuita a un Vice Ministro nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ART. 3.

(Compiti dell'Osservatorio).

1. L'Osservatorio è dotato di personalità giuridica e con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri è prevista l'attribuzione ad esso della qualifica di fondazione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

2. I compiti dell'Osservatorio riguardano:

a) la ricognizione e la successiva catalogazione dei musei scientifici esistenti, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, in relazione ai settori culturali di competenza, alla quantità di visitatori in un anno, distinguendo i numeri afferenti alle scolaresche di ogni ordine e grado;

b) la raccolta dei profili dei musei di cui alla lettera a), avendo cura di acquisire le presentazioni degli stessi in formato sia elettronico sia cartaceo;

c) la pubblicazione del catalogo, che assume i connotati di certificazione pubblica di inquadramento e di esistenza del museo interessato;

d) la trasmissione del catalogo al Parlamento e al Parlamento europeo, nonché alle scuole di ogni ordine e grado e alle amministrazioni provinciali responsabili della gestione logistica degli edifici e della formazione delle risorse umane dedicate;

e) la raccolta, con periodicità annuale, dei programmi e delle relazioni delle attività, elaborati e svolte dai musei;

f) l'annotazione, nelle relazioni di cui alla lettera e), di tutti i dati concernenti la frequentazione dei musei stessi, il bilancio delle iniziative culturali adottate, le copie delle pubblicazioni distribuite al pubblico, l'elenco dei collaboratori che hanno cooperato, a titolo gratuito e volontariamente, alla gestione dei musei;

g) la pianificazione della formazione delle risorse umane da destinare alla informazione e alla divulgazione connesse alla gestione dei musei.

ART. 4.

(Consiglio scientifico).

1. L'Osservatorio è dotato di un consiglio scientifico che ne indirizza e ne controlla l'attività, in particolare sotto il profilo culturale e scientifico.

2. Al consiglio scientifico sono demandati, altresì, compiti di promozione della divulgazione culturale, della informazione

e della comunicazione, anche attraverso la messa in opera di strumenti multimediali, nonché di cura delle relazioni istituzionali con gli enti consimili e con il sistema dei distretti scientifici e tecnologici operante in Italia.

3. Il consiglio scientifico è composto dai presidenti delle associazioni di settore e della Conferenza dei rettori delle università italiane. Esso è presieduto dal presidente dell'Osservatorio e si avvale del supporto di una segreteria tecnica, costituita da personale esperto prioritariamente dipendente dalle direzioni dei musei stessi.

4. Al consiglio scientifico sono altresì demandate le funzioni riguardanti:

a) le inclusioni e le cancellazioni dei musei dal catalogo di cui all'articolo 3;

b) l'ideazione e la gestione di eventuali collane editoriali di valorizzazione, di ordine sia nazionale che europeo;

c) l'approvazione di accordi di programma con istituzioni, enti, amministrazioni dello Stato, regioni ed enti locali, per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e di divulgazione, nonché di gestione dei musei;

d) la promozione e l'approvazione di programmi di formazione di risorse umane, proposte negli ambiti museali riferite alle risorse finanziarie disponibili per i medesimi scopi.

ART. 5.

(Progetti scientifici speciali).

1. Allo scopo di incrementare il valore dei musei e incentivare i giovani a impegnarsi nella ricerca e negli studi, il consiglio scientifico provvede alla elaborazione periodica di progetti scientifici speciali, avvalendosi della collaborazione dei direttori dei musei.

2. I progetti di cui al comma 1 sono ordinati con riferimento alle finalità scientifiche, tecnologiche, culturali e di formazione che il consiglio scientifico stabilisce entro il primo trimestre di ciascun anno.

3. Per ciascun progetto scientifico speciale è redatta, dai proponenti, una relazione che ne motiva gli scopi e ne descrive le caratteristiche.

ART. 6.

(Prima attuazione dei progetti scientifici speciali).

1. Per la prima attuazione del ciclo dei progetti scientifici speciali è istituito un apposito fondo di sostegno, la cui dotazione iniziale è di 2 milioni di euro, destinato ai seguenti progetti, dei quali si riconoscono il valore innovativo e l'utilità pubblica:

a) programma di studi sulla variabilità del sole;

b) programma di studi per la scoperta degli asteroidi;

c) programma di gestione delle linee guida per la adroterapia;

d) programma di studi sul *computer* APENEXT.

ART. 7.

(Rendiconto delle risorse finanziarie).

1. Con periodicità annuale, in relazione all'approvazione della legge finanziaria dello Stato e dei bilanci delle regioni, il consiglio scientifico redige il rendiconto delle risorse finanziarie disponibili e provvede all'eventuale richiesta di finanziamenti aggiuntivi.

ART. 8.

(Conferenza di servizi).

1. Il rendiconto delle risorse finanziarie disponibili e l'eventuale richiesta di finanziamenti aggiuntivi sono presentati e discussi nella conferenza annuale di servizi convocata dal consiglio scientifico e aperta alla partecipazione delle amministrazioni titolari dei musei.

€ 0,30



14PDL0081690